

R.G. 284/2024

SETTORE IV PROGRAMMAZIONE E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">27.03.2024</p> <p>N°: 21</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">prot. di Settore // prot. generale</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Visto di compatibilità con il patto di stabilità</p>	<p>Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio del dip. G. S. e relativo collocamento a riposo con decorrenza 01/01/2025 (ultimo giorno di lavoro 31.12.2024). Presa d'atto verbali di Commissione medica per i benefici previsti dall'art. 80 comma 3 legge 388/2000.</p>
<p> <input type="checkbox"/> ...Accertamento di entrata <input type="checkbox"/> .Prenotazione d'impegno - <input type="checkbox"/> Impegno di spesa - <input type="checkbox"/> Liquidazione di spesa - <input checked="" type="checkbox"/> ...Org. e gestione del personale <input type="checkbox"/> ...Determinazione a contrarre - <input type="checkbox"/> ...Programmazione </p>	

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico allo scrivente, di Responsabile del Settore IV – Programmazione e Risorse Umane è avvenuto con Decreto della Commissione Straordinaria n. 06 del 11.10.2021.

L'ultimo bilancio approvato è quello di previsione triennale 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 23.06.2022.

L'ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all'anno 2022 approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 35 del 10.05.2023. Poiché tale Rendiconto presenta un disavanzo di amministrazione si rende applicabile l'art. 151 comma 5 del D.Lgs.267/00.

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dalla Dott.ssa Maria Tortora, Istruttore Contabile, Ufficio Personale.

Il procedimento è stato avviato d'ufficio.

PREMESSA

DATO ATTO che l'art. 80 comma 3 della L. n. 388/2000, riconosce in favore dei lavoratori dipendenti con invalidità civile superiore al 74% due mesi di contribuzione figurativa, per un massimo di cinque anni utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva, e recita nel modo seguente: *"A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'art. 1 della legge n. 381/1970, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa"*;

VISTA la circolare informativa INPDAP n. 75 del 27 dicembre 2001, con il quale il predetto Istituto fornisce istruzioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni normative di cui all'oggetto, chiarendo che *"...Tale beneficio è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva..... Il beneficio verrà calcolato per un massimo di cinque anni, sul servizio effettuato a decorrere dal riconoscimento dell'invaliditàLa maggiorazione spettante sarà riconosciuta valutando solo i periodi di servizio effettivamente prestato, escludendo quelli coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlate ad attività lavorativa.....Agli Enti iscritti è demandato l'accertamenti della sussistenza del requisito....."*;

PRECISATO che, in applicazione della nota informativa Inpdap n. 75 del 27 dicembre 2001, *"destinatari della menzionata disposizione sono i lavoratori, sordomuti o invalidi per qualsiasi causa, in servizio all'1/1/2002 e che presentino istanza, per il riconoscimento del beneficio in questione, relativamente a trattamenti pensionistici decorrenti dal 2/1/2002"*;

VISTA la circolare INPS n. 29 del 30.01.2002 che all'articolo 2, recita: "Quanto all'entità del beneficio, la norma stabilisce che l'anzianità contributiva del lavoratore deve essere maggiorata di 2 mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74 per cento. Per periodi di lavoro inferiori all'anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto".

VISTA, altresì, la nota operativa n.36 dell'8.6.2006 con cui l'INPDAP ha chiarito che i benefici di cui alla legge n. 388/2000 dovranno decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza alla Commissione Sanitaria competente all'accertamento, che sul punto così dispone: "il riconoscimento dello stato di invalidità decorre, per i fini che qui interessano, dalla data di presentazione della relativa istanza alla Commissione sanitaria competente all'accertamento. Di conseguenza, in caso di esito favorevole, il beneficio pari a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto nella condizione di invalido deve essere computato a partire da tale data" e che per periodi inferiori all'anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.

VISTA l'istanza n.12547, assunta al protocollo generale in data 03.05.2021 con la quale il dipendente G. S., di ruolo a tempo pieno e indeterminato ha chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dal citato art. 80, comma 3, della Legge 23.12.2000 n.388, presentando relativo verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, ed integrando con successivo verbale del dicembre 2023;

VISTI il primo verbale, di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità rilasciato dall'A.S.L. di QUALIANO che riconosce al predetto dipendente un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura superiore al 74% con decorrenza dal 18.02.2020 (data della domanda) fino ad aprile 2023, termine entro il quale è soggetto a revisione;

VISTO il secondo verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità rilasciato dal Centro Medico Legale Inps di Pozzuoli redatto in data 20.12.2023, il quale riconosce al predetto dipendente, un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura superiore al 74% con decorrenza dal 29.05.2014, con revisione nel giugno 2025;

VISTI il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n.114 dell'11.08.2014 di conversione e la relativa circolare INPS n.10/2015 che disciplinano la validità dei verbali di accertamento sanitario in caso di revisione e prevedono la conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazione e agevolazioni fino alle risultanze della visita di revisione;

RILEVATO che dalla documentazione presentata risulta in capo al richiedente la sussistenza del requisito per poter fruire del beneficio previsto dall'art. 80, comma 3 della legge 388/2000 per il periodo dal giorno 18.02.2020 alla data di cessazione dal servizio, essendo essa anteriore alla data di successiva revisione prevista nel mese di giugno 2025;

VISTA la circolare Inps n. 29 del 30/01/2002 e la nota informativa Inpdap n. 75 del 27/12/2001, che forniscono istruzioni operative ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 ed in particolare:

- il riconoscimento del beneficio non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico;
- l'anzianità contributiva del lavoratore è maggiorata di 2 mesi per ogni anno di servizio prestato come invalido con grado di invalidità superiore al 74%, anche anteriormente all'anno 2002, per i periodi di lavoro inferiori all'anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto;
- il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di 5 anni e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione;
- la maggiorazione non è riconoscibile ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi connessi con l'acquisizione di un diritto diverso da quello a pensione, quale il diritto alla prosecuzione volontaria; l'attribuzione del beneficio in argomento è subordinata alla presentazione di apposita istanza degli interessati o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione, che, nel caso di invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni statali o gli enti locali, consisterà nella copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni di infermità riscontrate rientrano nelle prime quattro categorie di cui al D.P.R. n. 834/1981;

VISTA, altresì, la nota operativa n.36 dell'8.6.2006 con cui l'INPDAP ha chiarito che i benefici di cui alla legge 388/00 dovranno decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza alla Commissione Sanitaria competente all'accertamento;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto dei citati verbali di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, che riconoscono al predetto dipendente un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura superiore al 74% con decorrenza dal 18.02.2020;

DATO ATTO che il dipendente G. S. nel dicembre 2024 raggiungerà l'età anagrafica dei 65 anni, con maturazione dei requisiti per il diritto a pensione anticipata in quanto:

- l'art. 12 della Legge n. 70 del 20 marzo 1975, avente ad oggetto "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente" fissa il limite ordinamentale per la permanenza in servizio per i dipendenti degli enti pubblici in 65 anni di età e recita che la cessazione del rapporto di impiego, può avvenire per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età;
- il suddetto limite ordinamentale dei 65 anni di età non è stato modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall'articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, così come precisato dall'art. 2, comma 5, del decreto legge 31.08.2013, n. 101 convertito nella legge 30.10.2013, n. 125, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 24 comma 4 secondo periodo del decreto legge n. 201/2011, che dispone nel modo seguente: "L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.";
- l'art. 1 del DL 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114, stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono collocare in pensione d'ufficio a 65 anni, al raggiungimento del limite ordinamentale, il personale che ha, a tale età, maturato un qualsiasi diritto alla pensione;

CONSIDERATO che il dipendente di ruolo G. S. in servizio a tempo pieno e indeterminato, presso questo Ente dal 02.01.1982, inquadrato con il profilo professionale di Applicato nell'Area degli Operatori Esperti ex posizione economica B6 presso il Settore I Affari Generali e Demografici, in data nel dicembre 2024 raggiungerà il limite ordinamentale per la permanenza in servizio dell'età anagrafica di 65 anni per il collocamento a riposo d'ufficio, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 70 del 20 marzo 1975;

VERIFICATO che il dipendente di ruolo G.S., alla data del presente provvedimento non ha esercitato la facoltà di aderire alla pensione anticipata, nonostante alla data del 01.11.2023 abbia già maturato un'anzianità contributiva valida per la maturazione del diritto a pensione anticipata, ossia anni 42 e mesi 10 derivante dal servizio svolto presso il Comune di Marano di Napoli (41 anni e 10 mesi) e dal riconoscimento con provvedimento INPDAP del servizio militare (anni 1);

CONSIDERATO che il requisito dell'anzianità contributiva, per la pensione anticipata, previsto dall'art. 24 comma 10, del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con legge n. 214 del 22.12.2011, in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legge 31.05.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, è stato negli anni, adeguato alla speranza di vita secondo diversi ordini temporali e che attualmente ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019, convertito con Legge n. 26 del 28.03.2019 ha modificato il comma 10 dell'art. 24 comma 10, del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con legge n. 214 del 22.12.2011, è previsto che dalla data del 01.01.2019, l'accesso alla pensione anticipata in presenza di un'anzianità contributiva di anni 42 e mesi 10 per gli uomini e di anni 41 e mesi 10 per le donne;

EVIDENZIATO:

- che il comma 10 del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con legge n. 214 del 22.12.2011 prevede l'applicazione di una finestra mobile dalla data di maturazione dei requisiti per il pensione anticipata al trattamento pensionistico;
- che il caso di specie si tratta di un collocamento a riposo per raggiungimento dei 65 anni di età del dipendente pubblico che corrisponde al limite ordinamentale per la permanenza in servizio, che ai sensi dell'articolo 12;

- della L. nr. 70/1975 viene stabilito quale data di cessazione dal rapporto, il primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età;
- che con nota prot. 32693 del 22.09.2023 veniva richiesta alla sede INPS territorialmente competente, un parere in merito alla decorrenza del trattamento pensionistico nel caso in cui il dipendente raggiunga i 65 anni di età avendo già maturato i requisiti contributivi per la pensione anticipata senza esercitarne il relativo diritto;
 - che dalla suddetta nota non si otteneva riscontro, in data 16.01.2024 veniva sollecitato la richiesta di parere con nota prot. 1948, comunicando altresì che in caso di mancato confronto, questo Ente avrebbe applicato quanto indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con parere DFP-0014638-P-04/03/2021, il quale dispone la non applicazione della finestra mobile, nel caso in cui il dipendente maturi prima i requisiti della pensione anticipata senza esercitarne il relativo diritto e successivamente maturi i 65 anni di età (limite ordinamentale).
 - che il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio per il trattamento del personale pubblico DFP-0014638-P-04/03/2021 recita nel modo seguente, nella parte inerente alla pensione anticipata:

“Se, invece, il primo diritto utile maturato dal dipendente è quello alla pensione anticipata, occorre distinguere tra le diverse fattispecie concrete:

 - *se il perfezionamento del requisito contributivo (42 anni e 10 mesi se uomini o 41 e 10 mesi se donne) avviene prima del compimento dei 65 anni di età e il dipendente fa richiesta di collocamento a riposo, l'amministrazione garantirà la permanenza in servizio fino al decorrere della finestra mobile di tre mesi;*
 - *se il dipendente, pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata non intenda esercitarlo, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al compimento dei 65 anni quando collocherà a riposo il dipendente per limite di età;*
 - *infine, nel caso in cui il requisito contributivo è maturato successivamente al compimento dei 65 anni ma prima dei 67 anni, allora l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino alla maturazione del diritto alla pensione anticipata e alla decorrenza della finestra mobile e poi collocherà a riposo il dipendente.”*
 - l'art. 1 del decreto legge 90/2014 convertito in legge 114/2014 che ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che conteneva la disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
 - la Circolare n. 2/2015 della Funzione Pubblica ad oggetto *“Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”*;

ACCERTATO, quindi, che il dipendente G. S. al compimento del 65° anno di età nel dicembre 2024, si troverà nelle condizioni per cui, questa Amministrazione dovrà procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con relativo collocamento a riposo d'ufficio, con decorrenza 01.01.2025 (ultimo giorno di lavoro 31.12.2024), in quanto il dipendente avrà già maturato il diritto a pensione, nella fattispecie il diritto a pensione anticipata, evidenziato il divieto di superamento del limite ordinamentale dell'età mediante il trattenimento del dipendente in servizio quando il dipendente ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;

DATO ATTO che alla data dell'ultimo giorno lavorativo, 31.12.2024, il dipendente avrà un'età anagrafica di anni 65 e maturerà un'anzianità contributiva complessiva di anni 43, mesi 11 e giorni 29, derivante dal servizio svolto presso il Comune di Marano di Napoli (42 anni 11 mesi e giorni 29) e dal riconoscimento con provvedimento INPDAP del servizio militare (anni 1);

RITENUTO di dare attuazione a quanto contenuto nelle disposizioni legislative sopra richiamate e di adottare apposito provvedimento di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio con decorrenza 01.01.2025 (ultimo giorno in servizio 31.12.2024), e di collocare a riposo il dipendente su citato, nonché predisporre gli atti necessari per il trattamento di quiescenza e previdenza;

ATTESO altresì che la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, ex legge n. 190/2012, ha inserito nell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. N.165/2011 un vincolo per tutti i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

EVIDENZIATO altresì, che il presente provvedimento è redatto in conformità dei principi di riservatezza di cui al D. Lgs. 196/2003 e delle disposizioni adottate dal Garante per la protezione dei dati personali, nel provvedimento della

CITTA' di MARANO di NAPOLI

Deliberazione n. 23 del 14.06.2007 denominato "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico", che fornisce raccomandazioni riguardo al trattamento dei dati personali del personale dipendente;

LETTO il D.L. n. 503 del 30.12.1992, che, in attuazione dell'art. 3 della Legge 421/92, approvava il testo definitivo del riordino nel sistema previdenziale;

VISTA la Legge 08.08.1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019, convertito con Legge n. 26 del 28.03.2019;

RICHIAMATO il D.L. N.95/2012, convertito in Legge n.135/2012, giusto art. 5 comma 8, nulla è dovuto al dipendente per eventuali ferie maturate e non godute, nonché per eventuali riposi e permessi non fruiti entro la data di cessazione dal servizio;

LETTA la Circolare INPS N. 54 del 22.03.2016 avente ad oggetto: "Gestione Dipendenti Pubblici – Liquidazione delle pensioni sul nuovo sistema (SIN2) per i lavoratori iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato";

VISTI il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto, nonché il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;


VISTI gli atti e la normativa innanzi richiamati;

VISTI gli atti e la normativa innanzi richiamati;

L'Istruttore Contabile:

- dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;
- propone l'adozione di provvedimenti in conformità alla presente istruttoria, attestando, ai sensi della legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti.

**L'Istruttore Contabile
Dott.ssa Maria Tortora**



IL RESPONSABILE TITOLARE DI E.Q.

RITENUTO necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dagli incaricati ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art 147-bis del D. Lgs. 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

DICHIARA di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6bis L. 241/90 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29 gennaio 2014 dal Segretario Generale (prot. 18/2014):

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. che l'adozione del presente provvedimento non produce oneri economici sulla situazione economica e patrimoniale dell'Ente;
3. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012, della L. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013 e tutte formalità successive previste, in ragione della materia e dell'oggetto del provvedimento, delle vigenti fonti normative;
4. che saranno adempiute le seguenti formalità successive previste, in ragione della materia e dell'oggetto del provvedimento, delle seguenti fonti normative:

- a. predisposizione ed invio all'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, da parte dell'Ufficio Personale, di tutti gli atti previdenziali successivi al collocamento a riposo del dipendente;
- b. comunicazione obbligatoria della cessazione al Ministero del Lavoro tramite il Sistema Informativo del lavoro "Co Campania";
- c. trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio di Contabilità del Personale per ogni atto consequenziale alla cessazione dal servizio del dipendente;

Il Responsabile IV Settore
Dott. Renato Spedaliere

DETERMINA

di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero di:

- a. DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- b. PRENDERE ATTO dei verbali di accertamento dell'invalideria civile, delle condizioni visive e della sordità rilasciati dall'A.S.L. Qualiano, e dal Centro Medico Legale INPS di Pozzuoli che riconoscono al predetto dipendente un'invalideria con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura superiore al 74% con decorrenza dal 18.02.2020 fino al giugno 2025;
- c. DARE ATTO che sussistono i requisiti in capo al dipendente G. S. a tempo indeterminato e a tempo pieno per l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 80, comma 3, della Legge n. 388/2000.
- d. PROCEDERE alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite ordinamentale della permanenza in servizio con decorrenza dal 01.01.2025 (ultimo giorno di lavoro 31.12.2024) e relativo collocamento a riposo, del dipendente G. S. in servizio a tempo pieno e indeterminato, presso questo Ente dal 02.01.1982, inquadrato nell'Area degli Operatori Esperti ex posizione economica B6 con il profilo professionale di Applicato presso il Settore I Affari Generali e Demografici, salvo diverse successive variazioni normative e/o eventuali comunicazioni da parte dell'INPS e/o l'esercizio da parte del dipendente del diritto alla pensione anticipata;
- e. DARSÌ ATTO che il predetto dipendente avrà maturato all'atto del collocamento a riposo un'anzianità contributiva complessiva, utile ai fini pensionistici, pari ad anni 43, mesi 11 e giorni 29 derivante dal servizio svolto presso il Comune di Marano di Napoli (42 anni 11 mesi e giorni 29) e dal riconoscimento con provvedimento INPDAP del servizio militare (anni 1), oltre al periodo di maggiorazione-contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 80 comma 3 della L. n. 388/2000 come da verbali di cui sopra;
- f. PRENDERE ATTO che per l'effetto del collocamento a riposo del dipendente in oggetto, a partire dal 01.01.2025 si renderà vacante e disponibile in dotazione organica un posto di Applicato nell'Area degli Operatori Esperti ex posizione economica B;
- d. INCARICARE l'Ufficio Personale della predisposizione di tutti gli adempimenti di competenza successivi al collocamento a riposo del dipendente, ed in particolar modo l'inserimento dei dati relativi alla Posizione Assicurativa dei Dipendenti mediante l'applicativo PASSWEB dell'Inps, a cui l'Ente è registrato, e degli atti previdenziali necessari per l'erogazione dell'IPS da parte dell'Inps – Gestione ex INPDAP;
- e. DARE ATTO, che la retribuzione annua contributiva utile ai fini pensionistici e per l'indennità di fine servizio, all'atto del collocamento a riposo è determinata ai sensi della Legge 449/2017 e della Legge 335/95;
- f. DISPORRE la notifica del presente atto al dipendente interessato;
- g. TRASMETTE il presente atto al Responsabile del Settore presso cui il dipendente presta servizio al fine di accordarsi per la fruizione delle ferie maturate, nonché gli eventuali riposi e permessi entro la data di cessazione dal servizio, precisando che nulla è dovuto il dipendente in caso di mancata fruizione degli stessi, giusta Legge di conversione n. 135/2012 art. 5, comma 8 in premessa richiamato;
- h. DISPORRE la trasmissione del presente atto, dopo la sua adozione, al Responsabile dell'Ufficio Contabilità del Personale, al Responsabile dell'Ufficio Personale, per ogni atto consequenziale di propria competenza, relativamente alla cessazione dal servizio del dipendente suddetto;
- i. INCARICARE il Responsabile dell'Ufficio Personale della comunicazione obbligatoria della cessazione da effettuarsi tramite il Sistema Informativo Lavoro "Co Campania" al Ministero del Lavoro;
- j. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Responsabile IV Settore
Dott. Renato Spedaliere

